



UNIONE DI COMUNI MARGHINE

Corso Umberto, n. 186, 08015 Macomer (NU)

Tel 0785/222204-222205-222208

Mail: plus@unionemarghine.it PEC: protocollo@pec.unionemarghine.it



UFFICIO PLUS

Ambito Distretto Territoriale Macomer

PATTO PER L'ACCREDITAMENTO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI COMPLEMENTARI

Premesso che

Con propria determinazione n. ____ del _____, di indizione della procedura aperta per l'istituzione dell'albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari nei comuni appartenenti all'ambito del Marghine distretto Macomer, con la quale è stato approvato il Bando per l'istituzione dell'albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari e i seguenti allegati:

1. Disciplinare per l'istituzione e il funzionamento dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari (All.A);
2. Disciplinare per l'esecuzione degli interventi e servizi domiciliari (All.B);
3. Patto di accreditamento per l'erogazione degli interventi e servizi domiciliari (All.C);

Con propria determinazione n. ____ del _____ a seguito di istruttoria da parte di un'apposita commissione giudicatrice, è stato istituito e approvato l'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari;

avvia, a decorrere dal un sistema sperimentale di accreditamento dei servizi domiciliari, istituendo un Albo Provvisorio di soggetti accreditati a cui sono iscritti, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, i fornitori interessati per la gestione dei servizi domiciliari per gli 10 comuni dell' ambito Marghine - distretto di Macomer;

Tutto ciò premesso,

In riferimento alla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali L. 328/2000 e alla L.R. 23/2005,

tra

L'Unione dei Comuni Marghine – Ente Capofila del PLUS distretto di Macomer

rappresentato da _____ nato a _____

(____) il _____, Codice fiscale n.

_____, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di PLUS del distretto Macomer dell' Unione dei Comuni, C.F. n.

e

Il Fornitore “ _____ ”, con sede legale in

_____. Via _____

Codice Fiscale/Partita IVA _____ legalmente rappresentato da

_____, nato/a a _____

Prov. _____ il _____, C.F. n. _____

,residente in (_____) Via _____ .n. _____
 Pec _____ e mail _____
 Tel. _____ Fax attivo autorizzato: _____

e

i Comuni di

Birori, rappresentato da _____
 Bolotana, rappresentato da _____
 Borore, rappresentato da _____
 Bortigali, rappresentato da _____
 Dualchi, rappresentato da _____
 Lei, rappresentato da _____
 Macomer, rappresentato da _____
 Noragugume, rappresentato da _____
 Silanus, rappresentato da _____
 Sindia, rappresentato da _____

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Obblighi reciproci

L'Ufficio di Plus del distretto di Macomer (Ente capofila):

come sopra rappresentato e in virtù degli atti sopra indicati, preso atto delle risultanze istruttorie della commissione accreditatrice, iscrive il fornitore _____, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, nell'Albo dei soggetti accreditati per l'esecuzione degli interventi e servizi domiciliari.

A seguito della suddetta iscrizione, legittima il fornitore all'offerta degli interventi e servizi domiciliari e/o pasti a domicilio nel pieno rispetto dei patti e condizioni contenuti nel Bando di accreditamento e in tutti i suoi allegati (All.A, All.B, All.C, All.D, All.E), e autorizza lo stesso, qualora prescelto dal cittadino utente e/o dal suo familiare di riferimento, alla erogazione dei suddetti servizi secondo i livelli quali- quantitativi e le procedure indicate nel Buono servizio emesso a suo favore.

I Comuni del distretto di Macomer:

- si impegnano, qualora delegati dai titolari dei buoni servizio, a corrispondere al fornitore l'importo relativo alle prestazioni fatturate dallo stesso all'utente titolare del buono servizio, secondo le tariffe e con le modalità disposte dall'All. B;
- effettuano le verifiche e i monitoraggi sul mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e sulla compiuta attuazione degli impegni assunti in tale sede, secondo la cadenza temporale e le modalità disposte dall'All.D.

Il fornitore accreditato:

- ❖ a seguito della sua iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati, s'impegna all'offerta degli interventi e servizi domiciliari nel rispetto di tutti i patti e le condizioni contenuti nel Bando di accreditamento degli interventi e servizi domiciliari e negli allegati di seguito elencati:
 - Disciplinare per l'istituzione e il funzionamento dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari (All.A);
 - Disciplinare per l'esecuzione degli interventi e servizi domiciliari (All.B);
 - Elenco delle prestazioni obbligatorie relative agli interventi e servizi domiciliari (All.C);
 - Monitoraggio e verifica (All.D);
 - Patto di accreditamento per l'erogazione degli interventi e servizi domiciliari (All.E);
- ❖ se prescelto dal cittadino utente e/o dal suo familiare di riferimento con le modalità disciplinate dall'All.B, non potrà rifiutare l'esecuzione del Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) a favore dello stesso e dovrà procedere alla erogazione dei servizi domiciliari nei tempi e con le modalità prescritti dai

sopra richiamati documenti e secondo i livelli quali-quantitativi e le procedure indicate nel Buono servizio;

- ❖ si impegna ad eseguire a favore dell'utente richiedente, le prestazioni accessorie proposte in sede di accreditamento o in un momento successivo, secondo le tariffe indicate dallo stesso fornitore;
- ❖ si impegna ad applicare per le prestazioni obbligatorie di cui all'All. C rese a favore del cittadino utente, le tariffe previste dall'art. 17 dell' All.B;
- ❖ qualora sia contattato direttamente da cittadini che intendano fruire delle prestazioni avvalendosi del sistema dell'Assistenza domiciliare attraverso i Piani Individualizzati di cui alla L. 162/1998 - gestione indiretta, è tenuto ad assicurare anche agli stessi, pur non beneficiari di Buono di servizio, i medesimi standard di qualità e degli interventi che ha accettato di fornire con la richiesta di accreditamento, a fronte di una tariffa non superiore a quelle indicate all'art. 17 dell' All.B;
- ❖ si impegna a vigilare sugli interventi e i servizi resi dal proprio personale, a garantire per tutto il tempo di vigenza dell'Albo il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e a dare compiuta attuazione agli impegni dichiarati in tale sede, secondo la cadenza temporale e le modalità disposte dall'art. 23 dell' All.B.

Art. 2 - Validità

La validità del presente Patto è strettamente connessa alla vigenza dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari, disciplinato dall'All.A.

Nel caso di proroga dell'Albo, l'ufficio di PLUS dell'Unione dei Comuni Marghine, previa comunicazione scritta, almeno trenta giorni prima della scadenza del presente Patto, estenderà la validità dello stesso per tutto il periodo della proroga.

Art. 3 - Cause di sospensione dall'Albo

L'iscrizione all'Albo comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le regole, patti e condizioni indicati nel Bando di accreditamento e in tutti i suoi allegati.

Il fornitore accreditato può essere sospeso dall'Albo, fino ad un periodo massimo di 6 mesi, nel caso di mancanza temporanea anche di uno solo dei requisiti minimi di cui all' art. 2 del bando o eventuale comportamento scorretto accertato nei confronti dell'utenza.

Nel suddetto periodo il fornitore non può prendere in carico nuovi casi e ha il dovere di garantire la prosecuzione dell'assistenza, come prevista dal Piano Assistenziale Individualizzato, alle persone già in carico al momento della sospensione fino a nuova scelta del fornitore.

Art. 4 - Cause di cancellazione dall'Albo

Il fornitore accreditato può essere cancellato dall'Albo nei seguenti casi:

- gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche;
- accertate irregolarità nei rapporti di lavoro;
- cessazione dell'attività dovuta a cause di forza maggiore, provvedimenti autoritativi o per altre cause;
- mancato rispetto del prezzo massimo previsto dall'art. 18 dell'allegato B;
- mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla documentazione relativa alla procedura di accreditamento;
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere le regolarità del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte dell'Ufficio di Plus e/o dei Comuni competenti;
- rinuncia all'accredito da parte dello stesso fornitore, comunicata con preavviso di almeno 30 giorni all'Ufficio di PLUS dell'Unione dei Comuni e ai cittadini-utenti, al fine di permettere agli stessi la scelta di un nuovo fornitore;
- inadempienze reiterate, per le quali sia già stato adottato il provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 18;
- impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;
- perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per l'accredito;

Il soggetto escluso non potrà ripresentare domanda di accreditamento per un anno dalla data dell'esclusione.

Il fornitore si impegna a comunicare la propria cancellazione dall'Albo agli utenti che hanno sottoscritto con lo stesso un contratto, garantendo comunque la fornitura degli interventi per il periodo di tempo necessario alla scelta di un altro fornitore.

Art. 5 Polizze assicurative

Il fornitore ha stipulato in data _____ la polizza assicurativa n° _____ con la Compagnia _____ regolarmente iscritta all'Albo delle imprese dell'ISVAP (ramo "responsabilità civile generale"), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che l'impresa stessa possa arrecare all'utenza, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi in relazione alle prestazioni previste nell'elenco delle prestazioni domiciliari (allegato C), il cui massimale non è inferiore ad euro 500.000,00 per sinistro/persona/cose.

La polizza include la copertura espressa per i seguenti danni:

- responsabilità civile dell'impresa accreditata per fatto doloso o colposo di persone dallo stesso preposte allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
- a cose altrui, derivanti da incendio di cose della impresa accreditata o da essa detenute (massimale non inferiore ad euro 500.000,00).

La copertura assicurativa è estesa a tutte le attività obbligatorie, accessorie, complementari e sussidiarie all'oggetto del servizio, nulla escluso per tutto il periodo del servizio.

L'esistenza di tale polizza non libera l'impresa accreditata dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 6 - Soluzione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in pendenza del presente Patto è competente il Foro di Oristano.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il fornitore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente Patto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Unione dei Comuni, Ente capofila Il Responsabile del PLUS

Per i Comuni interessati I responsabili dei Servizi sociali

Per il Fornitore Accreditato Il Legale Rappresentante